

Al Personale Dirigente, Tecnico

Amministrativo e Bibliotecario

L O R O S E D I

**OGGETTO: Ferie e riposi solidali ai sensi dell'art. 46 del CCNL 2016-2018.**

Con riferimento all'oggetto si rende noto che con l'art. 46 "*Ferie e riposi solidali*" del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 vigente è stato previsto l'istituto della cessione a titolo gratuito di ferie e/o di riposi per festività soppresse.

Tale istituto mira ad incentivare il rafforzamento delle relazioni tra il personale con rapporto di lavoro contrattualizzato, infatti qualora un dipendente si trovi nelle particolari condizioni stabilite dal citato art. 46, può richiedere e ottenere un numero di giorni di ferie e/o festività soppresse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente spettanti, grazie ad una cessione volontaria e a titolo gratuito da parte dei colleghi di lavoro.

**1. Condizioni di ammissibilità per il godimento del beneficio**

Possono fruire dell'istituto i dipendenti dell'Ateneo che prestino assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute. La necessità di assistenza continuativa nei confronti dei figli minori deve essere attestata da adeguata certificazione medica rilasciata esclusivamente da un'ideonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Si specifica che le predette condizioni di salute includono sia i casi di disabilità accertati dagli istituti competenti ai sensi della normativa in vigore, sia gli stati di salute transitori connotati da un livello di gravità non ordinario.

**2. Limiti alla facoltà di cessione**

Dato il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, l'art. 46 del CCNL sopra citato prevede che i dipendenti possano cedere esclusivamente:

- le giornate di ferie, già presenti nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
- le quattro giornate di riposo per le festività soppresse, di cui all'art. 28 del CCNL 16/10/2008.

Si precisa che si considerano eccedenti, e quindi cedibili, anche i giorni di ferie maturati e non fruiti in annualità precedenti.

**3. Procedura**

I dipendenti possono manifestare in ogni momento la propria disponibilità a cedere giorni di ferie esclusivamente mediante comunicazione scritta da trasmettere ai competenti uffici della Direzione 1.

Il dipendente che si venga a trovare nelle condizioni di cui al punto 1 della presente nota potrà presentare richiesta scritta di fruizione delle ferie solidali utilizzando il modulo allegato (allegato 1).

Alla richiesta dovrà essere allegata idonea certificazione medica rilasciata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità delle cure da prestare al figlio minore.

Non sono stabiliti limiti massimi al numero di richieste di ferie solidali, ma è prevista la possibilità di richiedere un massimo di 30 giorni con ogni singola istanza. Ulteriori richieste potranno in ogni caso essere presentate solo dopo l'esaurimento delle giornate già ottenute.

A fini organizzativi, il dipendente deve comunque informare il proprio Responsabile dell'intenzione di accedere all'istituto, specificando il numero di giornate che intende richiedere.

Una volta ricevuta la richiesta i competenti uffici procederanno alla verifica dell'esistenza di manifestazioni di disponibilità ad effettuare cessioni.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in modo proporzionale tra tutti i richiedenti. Ai dipendenti richiedenti verrà inviata una comunicazione scritta circa l'esito della richiesta. Dato il carattere volontario e spontaneo della cessione, sia il cedente che il soggetto fruitore resteranno anonimi.

#### **4. Fruibilità delle giornate di ferie aggiuntive**

La richiesta e la relativa assegnazione dei giorni di ferie solidali, ai sensi dell'art. 46 del CCNL, sono ammesse indipendentemente dalla possibilità per il richiedente di avvalersi di altri istituti per astenersi dal lavoro.

L'effettiva fruizione dei giorni ceduti presuppone che il beneficiario abbia già esaurito le proprie giornate di ferie, le festività soppresse, i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari ed i riposi compensativi di propria spettanza già maturati alla data dell'utilizzo delle giornate cedute.

I giorni acquisiti, in ogni caso, rimangono disponibili finché risultano sussistenti le condizioni previste dalla norma (minore età dei figli e necessità di assistenza in via continuativa).

Nel caso di cessazione delle condizioni previste dall'istituto, o di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente beneficiario, i giorni non utilizzati dovranno tornare nella disponibilità del dipendente cedente o dei dipendenti cedenti secondo un criterio di proporzionalità.

Nel ricordare che i competenti uffici della Direzione 1 sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti l'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente  
*Dott. Alessandro Peluso*